SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 1951

(51ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione)

« Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo » (N. 1417) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

ANGELINI Nicola, *relatore* . *Pag.* 455 e *passim*
CARELLI . . . . . 456 e *passim*
SPEZZANO . . . . . 456 e *passim*
GORTANI 457
CONTI . . . . . 457 e *passim*
MEDICI 457
MENGHI 458
DI ROCCO 458
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 459
MILILLO 460
TARTUFOLI 461
RISTORI 461

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Allegato, Angelini Nicola, Carbonari, Carelli, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Piemonte, Ristori, Saggioro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Tripepi.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo » (N. 1417) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Angelini Nicola.

ANGELINI NICOLA, *relatore*. Onorevoli colleghi, allo scopo di frenare la tendenza che si era manifestata fra gli agricoltori, specialmente nell'immediato dopoguerra, e forse per speculare sugli alti prezzi, dato il costo della legna, tendenza per la quale si abbattevano inconsideratamente gli alberi di olivo, con grave danno del patrimonio nazionale olivicolo, il legislatore sentì il bisogno di emanare il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, numero 475, con il quale si faceva espresso divieto di abbattere gli alberi di olivo, sancendo all'uopo sanzioni abbastanza rigorose per i contravventori. Questo decreto lasciava però la fa-

coltà al Prefetto di derogare a tale divieto nei seguenti casi:

a) quando era accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività, dovute a cause non rimovibili;

b) quando l'eccessiva fittezza dell'impianto recasse danno all'oliveto.

Tali eccezioni, però, non si sono dimostrate sempre sufficienti o per dir meglio adeguate alle varie insorgenti necessità: la cennata disposizione legislativa concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo, ad esempio, costituisce un ostacolo alla esecuzione di opere pubbliche per migliorie fondiarie, come anche per la costruzione di nuove case tanto necessarie per l'incremento edilizio. Vi sono specialmente nell'Italia meridionale delle zone coltivate ad olivi nella periferia degli abitati, che impediscono l'esecuzione di dette opere, ed allora si è sentito il bisogno di modificare l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, ampliando le facoltà già concesse al Prefetto. Questo ampliamento di facoltà, di cui al disegno di legge in esame, riguarda l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia richiesto per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di opere di pubblica utilità e per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

Questi sono i motivi che informano il disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale viene modificato, ai sensi innanzi detti, il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, lasciando per altro impregiudicata la linea di questo decreto, poichè il disegno di legge in questione aggiunge soltanto alcune eccezioni a quelle già contemplate nel citato decreto.

CARELLI. Nell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, di cui si propone la modifica con il presente disegno di legge, era l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che sostanzialmente era investito a concedere l'autorizzazione per l'abbattimento di alberi di olivo al verificarsi di tassative condizioni. Ora, il voler trasferire questa particolare competenza dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura al Prefetto, così come dispone il disegno di legge in esame, a me non sembra cosa consigliabile perchè evidentemente l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura è l'organo più idoneo a giudicare sull'opportunità o meno di procedere all'abbattimento di alberi di olivo, sia dal punto di vista della tutela delle esigenze economiche della Nazione, della provincia o di una determinata zona, sia dal punto di vista della tutela della nostra agricoltura.

Per quanto, poi, riguarda il lato sostanziale del provvedimento in esame, faccio presente che in Italia esistono pochi oliveti, tanto che il nostro Paese è costretto ad importare olio. Non ritengo, quindi, opportuno accordare al Prefetto la facoltà di concedere l'autorizzazione di abbattimento di alberi di olivo, anche se in una determinata zona si ritenesse necessario procedere ad opere di miglioramento fondiario, così come è previsto dall'articolo unico del presente disegno di legge. D'altra parte penso che assai difficilmente tali opere di miglioramento fondiario possono dare una maggiore convenienza economica di quella che si può avere lasciando una determinata zona coltivata ad olivo. A mio avviso si può e si deve derogare al divieto di abbattimento degli alberi di olivo soltanto quando sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili o quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto, casi, questi, già contemplati nell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, articolo che ora si vorrebbe modificare nel senso già esposto dal relatore, senatore Angelini Nicola, con il presente disegno di legge. Per queste considerazioni dichiaro di essere contrario al provvedimento in esame.

SPEZZANO. Debbo far presente che il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, non ha mai avuto una seria applicazione. Ciò è accaduto perchè il decreto legislativo anzidetto, così come è formulato, persegue l'impossibile. È più che logico, infatti, che sia vietato l'abbattimento indiscriminato di alberi di olivo e che l'abbattimento di alberi di olivo sia consentito soltanto in alcune determinate condizioni; a mio avviso, però, è necessario trovare una soluzione legislativa migliore perchè, secondo quanto dispone il decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, per abbattere anche un solo olivo bisogna sottoporsi

alla procedura prevista nel decreto legislativo stesso.

Ciò premesso, ritengo che il decreto legislativo 27 luglio 1945, n. 475, debba essere mantenuto nel suo testo attuale e che noi in questa sede si debba semplicemente stabilire l'osservanza della procedura di cui al decreto legislativo anzidetto soltanto nel caso in cui si abbia necessità di abbattere un certo numero di alberi di olivo, cinque o sei ad esempio. Altrimenti costringeremmo colui che vuole abbattere anche una sola pianta di olivo a sottoporsi ad una lunga e faticosa procedura per ottenere il relativo permesso, con il risultato che costui abbatterà lo stesso la sua pianta di olivo senza richiedere la prescritta preventiva autorizzazione.

GORTANI. Trovo anch'io che non vi è assolutamente ragione di demandare al Prefetto la facoltà di concedere l'abbattimento delle piante di olivo quondo ricorrano i motivi specificati nel decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, mentre invece ritengo che sia naturale che al Prefetto spetti questa facoltà quando, e soltanto quando, ricorrano gli altri motivi, prospettati nel disegno di legge sottoposto al nostro esame, ad esempio la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione. In altri termini scinderei i due casi. In ogni modo mi dichiaro contrario all'abbattimento di piante di olivo per far sì che possano essere eseguite opere di miglioramento fondiario giacchè opere di miglioramento fondiario che aumentino la produttività di terreni, quando questi siano coltivati ad olivi, sono ben rare: per lo meno non ne conosco, all'infuori della costruzione di case rurali, di canali o acquedotti; e se ciò è dovuto a mia ignoranza, mi appello ai tecnici agrari, per quanto io sia lieto di aver sentito, finora, tecnici agrari pronunziarsi nello stesso senso da me accennato.

Debbo infine rilevare un errore materiale al punto primo del secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge in esame. In esso è detto: « quando sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività », mentre evidentemente deve dirsi: « quando sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività ».

CONTI. Sono recisamente contrario al principio di affidare al Prefetto la competenza sull'abbattimento delle piante di olivo per due motivi.

Il primo, d'ordine generale, è che il Prefetto deve sparire dalla nostra organizzazione statuale, se non vogliamo che la Costituzione resti un pezzo di carta e se è vero, com'è vero, che il Prefetto è quasi sempre l'organo sul quale agiscono con estrema facilità determinati, particolari interessi. Il secondo motivo riguarda proprio il disegno di legge in esame giacchè con esso si dà facoltà al Prefetto di respingere, ove lo creda, il parere dei tecnici sulla opportunità dell'abbattimento delle piante di olivo. Se accettassimo questo criterio commetteremmo un gravissimo errore perchè, così facendo, verremmo ad accordare al Prefetto la facoltà di imporre la propria volontà anche contro il parere espresso dai tecnici agrari. Che cosa avviene in pratica? Vi dirò che al Ministero dell'interno io dichiarai ad un altissimo funzionario, il quale mi aveva ingannato due o tre volte, che sarei passato contro di lui a vie di fatto se egli avesse continuato ad ingannarmi. Difatti io avevo pregato questo funzionario di intervenire, a nome del Ministero, presso un Prefetto camorrista che si opponeva in tutti i modi e con tutte le trovate più assurde all'esproprio di 1000 metri quadrati di terreno sui quali si doveva costruire una casa per sfollati. E questo avveniva proprio in provincia di Roma, nel comune di Ferentino. Il Prefetto non voleva che il comune di Ferentino diventasse proprietario del terreno sul quale doveva costruirsi la casa per sfollati, ed egli aveva trovato e trovava tutte le maniere per impedire ciò. Come vedete i Prefetti sono capaci di tutto. Non commettiamo dunque nuovi errori: il Prefetto, se proprio lo volete, nel caso in esame deve dare tutt'al più esecuzione a ciò che i tecnici grari hanno ritenuto opportuno, utile e necessario: questa è la mia opinione.

MEDICI. Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si propone essenzialmente di evitare gli inconvenienti ai quali ha dato luogo la legge vigente. Ora, può darsi che la proposta del Governo non sia soddisfacente: ma noi, in tal caso, senza limitarci a sterili critiche, dovremmo avanzare nuove proposte, più soddisfacenti di quella del Governo, poichè altrimenti il problema in esame non verrebbe ad avere un'adeguata soluzione. Le cri-

tiche che ho ascoltato, e che in parte posso anche condividere, non mi sembra che portino un contributo positivo, per cui io vorrei richiamare la cortese attenzione della Commissione su quanto sto per dire. Che cosa si propone di fare il legislatore con questo disegnino di legge? Si propone di consentire che certi legni, isteriliti dal tempo, possano andare ad allietare i caminetti delle case coloniche invece di diffondere una inutile ombra sui terreni. Credo che tutti noi siamo d'accordo sulla convenienza di tagliare gli olivi secchi, sterili ed inutili. Ora, se siamo dunque d'accordo nel dare la facoltà al cittadino proprietario di piante di olivo che siano inutili, di abbatterle, evidentemente dobbiamo predisporre gli strumenti giuridici idonei affinchè questo possa essere fatto in deroga al divieto di abbattimento degli alberi di olivo, stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Il Governo ed il relatore sostengono che il mezzo più idoneo perchè possa essere consentito in determinati casi l'abbattimento degli alberi di olivo sia il disegno di legge sottoposto al nostro esame. Il senatore Conti è contrario a che al Prefetto sia concessa la facoltà di autorizzare, ricorrendo date circostanze, l'abbattimento degli alberi di olivo: io osservo che, finchè il Prefetto esiste, è bene servirsene. In un emendamento, seppure non formalmente presentato, il senatore Conti sostiene che il Prefetto debba essere semplicemente l'esecutore materiale delle decisioni prese dall'organo competente, che in questo caso non può essere altro che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Il senatore Gortani ha poi prospettato il problema con una distinzione delle varie eccezioni da stabilirsi al divieto di abbattimento degli alberi di olivo. Io invito questi colleghi a presentare formali proposte di emendamenti secondo i punti di vista già da essi espressi, e ciò al fine di un lavoro più spedito e proficuo.

MENGHI. Ho seguìto con grande attenzione la discussione che fin qui si è svolta. Dirò subito che evidentemente il primo interessato a constatare la produttività o la improduttività degli olivi sarà il proprietario, ovvero il mezzadro, il fittavolo e così via. È chiaro, quindi, che l'olivo si taglia solo quando esso non produce più. Senonchè il proprietario, il mezzadro, il fittavolo, il compartecipante, insomma chi vi ha interesse, quando si accorge che un olivo non produce più e quindi vuole abbatterlo, per poterlo abbattere, questo è l'assurdo che cozza contro la realtà delle cose, deve eseguire tutta una ingarbugliata procedura e aspettare lungo tempo prima di avere la necessaria autorizzazione. Ritengo pertanto che sia giusta la proposta del senatore Spezzano, intesa a far sì che nel presente disegno di legge sia fissato un dato numero di olivi, al di sotto del quale il proprietario, senza danneggiare presumibilmente la produttività dell'oliveto, abbia facoltà di abbattere gli olivi. Ritengo inoltre indispensabile l'intervento dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nel caso in cui l'abbattimento degli olivi rivesta una certa importanza. Comunque non credo che in questo caso sia necessario l'intervento del Prefetto perchè qui — è evidente — si tratta di risolvere una questione tecnica e non politica.

Concludendo, sono del parere che debba senz'altro essere escluso in questa materia l'intervento del Prefetto, stabilendo, invece, quello dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nel solo caso in cui il numero delle piante di olivo da abbattere sia di una certa elevatezza.

DI ROCCO. Premetto di associarmi alle considerazioni del senatore Medici, aggiungendo poi che mi sembra infondato il timore espresso dal senatore Conti, vale a dire che il Prefetto possa fare a meno del giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in quanto il Prefetto, per poter autorizzare l'abbattimento di alberi di olivo, non può prescindere dal sentire il parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura: così infatti dispone il secondo comma dell'articolo unico del presente disegno di legge. Desidero infine fare un'altra osservazione: al terzo comma dell'articolo unico già citato si stabilisce che il Prefetto può autorizzare l'abbattimento di alberi di olivo quando esso, fra l'altro, « sia richiesto per l'esecuzione di opere di pubblica utilità ». Nello stabilire questa eccezione al divieto di abbattimento di alberi di olivo credo che dovremmo essere molto più severi, sostituendo, nella formulazione dell'eccezione ora detta, alla parola « richiesto » l'altra « indispensabile ». Bisogna, infatti, tener presente che le opere pubbliche che più facilmente si eseguono nelle campagne sono gli acquedotti e che gli ingegneri, per costruirli se-

condo il tracciato da essi fissato, spesso non esitano ad abbattere una grande quantità di piante necessarie all'economia agricola. Per evitare l'inconveniente da me ora lamentato occorre, a mio avviso, stabilire che l'autorizzazione per l'abbattimento degli alberi di olivo, nel caso di esecuzione di opere pubbliche, debba essere concessa soltanto quando tale esecuzione di opere pubbliche sia accertata come indispensabile.

ANGELINI NICOLA, *relatore*. Rispondo innanzi tutto al senatore Carelli, il quale ha sostenuto che con questo disegno di legge si verrebbe a dare al Prefetto una facoltà che esso prima non aveva. In effetti, invece, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, il Prefetto aveva la stessa facoltà.

Gli organi previsti dal decreto legislativo anzidetto per autorizzare l'abbattimento degli alberi di olivo erano tre, il Prefetto che dava la autorizzazione, l'Ispettorato provinciale della agricoltura che doveva fare l'accertamento e il Comitato provinciale dell'agricoltura che doveva dare parere conforme. Questi tre organi noi li ritroviamo anche nell'articolo unico del presente disegno di legge. Senonchè questo disegno di legge ha aggiunto alle eccezioni al divieto di abbattimento degli alberi di olivo, stabilite nel decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, quando, cioè, sia accertata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili, o quando l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto, altre eccezioni, e, cioè, quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario o per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

Il senatore Gortani, poi, s'è dichiarato contrario all'abbattimento delle piante di olivo per far sì che possano essere eseguite opere di miglioramento fondiario giacchè, secondo lui, opere di miglioramento fondiario che aumentino la produttività dei terreni, quando questi siano coltivati ad olivi, sarebbero ben rare. Ma cosa intendiamo per opere di miglioramento fondiario? La costruzione di una strada, di case rurali, di canali, di acquedotti. Può darsi, quindi, che queste opere debbano proprio essere eseguite in un luogo in cui ci siano piante di olivo. Ora, secondo la disposizione di legge vigente, la presenza anche di un solo albero di olivo vieterebbe la esecuzione di tali opere di indubbia utilità pubblica, nè l'Autorità ha il potere di autorizzare l'abbattimento degli alberi di olivo. Di qui la necessità della modifica all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, stabilita dal presente disegno di legge che aumenta il numero delle eccezioni al divieto di abbattimento degli alberi di olivo.

Per questi motivi ritengo che il disegno di legge in esame debba essere approvato.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi associo alle considerazioni del relatore, senatore Angelini Nicola.

CONTI. Propongo di sostituire al testo dell'articolo unico del disegno di legge in esame il seguente:

« L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Quando l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia accertato la necessità dell'abbattimento di alberi di olivo sia per morte fisiologica della pianta o per permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause invincibili, o quando l'eccessiva fittezza danneggi l'oliveto, o quando l'abbattimento si renda assolutamente indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, il Prefetto, in deroga al divieto di cui all'articolo 1, autorizza l'abbattimento.

« Il Prefetto altresì autorizza con proprio decreto l'abbattimento di alberi di olivo qualora esso sia richiesto per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione ».

A questi tre primi commi dovrebbero poi seguire senza alcuna modificazione gli ultimi due commi dell'articolo unico del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Occorrerebbe ora procedere all'esame dell'articolo unico del presente disegno di legge. Avverto, però, che i senatori Carelli e Menghi hanno presentato proposta di non passare all'esame dell'articolo unico anzidetto.

CARELLI. Per l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, il Prefetto non può autorizzare la distruzione completa dell'oliveto, bensì può soltanto autorizzare l'abbattimento delle piante di olivo diventate improduttive. Il Prefetto, così interviene soltanto per un fatto negativo, a seguito di accertamenti compiuti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Quindi, l'organo che determina quella particolare situazione è lo Ispettorato provinciale dell'agricoltura, elemento tecnico preminente in questo caso, e il Prefetto non fa altro che tradurre in forma giuridica, concedendo l'autorizzazione all'abbattimento, l'accertamento favorevole all'abbattimento stesso eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Sostanzialmente, la decisione proviene, pertanto, da quest'organo.

Nel disegno di legge in esame, invece, che cosa si stabilisce? Si dà ampia facoltà al Prefetto, cioè il Prefetto può autorizzare addirittura l'abbattimento di un intiero oliveto qualora si verifichino situazioni tali da considerare l'abbattimento di un intiero oliveto utile ai fini dell'esecuzione di opere di miglioramento fondiario o di una pubblica utilità.

Il Prefetto, quindi, secondo il disegno di legge in esame, viene ad acquistare una autorità che, secondo me, non è opportuno riconoscergli: difatti, per il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, egli aveva soltanto la funzione giuridica di concretare in un decreto le proposte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, mentre con il presente disegno di legge egli assume una funzione diversa, per la quale può arrivare a concedere l'autorizzazione di distruggere un oliveto anche in piena efficienza. Questa troppo ampia facoltà, che dovrebbe essere concessa al Prefetto, potrebbe riuscire nociva agli interessi della collettività e mi sembra antidemocratica.

È per queste ragioni che non sono favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

MILILLO. Io non voglio discutere sulla questione dei poteri che verrebbero ad essere attribuiti al Prefetto con il presente disegno di legge, ma è certo che questo disegno di legge estende i casi di abbattimento delle piante di olivo. I casi precedenti per cui si poteva concedere l'autorizzazione di abbattere gli alberi di olivo riguardavano la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili o l'eccessiva fittezza dell'impianto che recasse danno all'oliveto; oggi, invece, sono previsti altri casi, per i quali si può autorizzare l'abbattimento delle piante di olivo quando esso sia reso indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario o di pubblica utilità o per la costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione.

Questo sta a significare che per influenze di interessi privati o pubblici si potrebbe arrivare a concedere l'autorizzazione per l'abbattimento di un oliveto in piena efficienza. Noi non possiamo aderire a questo punto di vista. Nè ci tranquillizza il fatto che il Prefetto debba chiedere il parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura perchè sappiamo che, in ultima analisi, è solo il Prefetto ad avere ragione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

È per questi motivi che dichiaro di aderire alla proposta fatta dai senatori Carelli e Menghi di non passare all'esame dell'articolo unico del presente disegno di legge.

SPEZZANO. Ritengo, per una dura esperienza da me fatta, che il disegno di legge in esame non debba essere approvato. Per mia conoscenza, infátti, so che la Società meridionale di elettricità ha abbattuto 1.120 piante di olivo senza chiedere il permesso a nessuno, con la prepotenza, ignorando o, per dir meglio, fingendo di ignorare che esisteva una legge che vietava l'abbattimento degli alberi di olivo. Naturalmente, la Società meridionale di elettricita, per fare quello che ho detto, ha dovuto correre determinati rischi. Ora, se noi approviamo questo disegno di legge, io mi domando: quale Prefetto c'è in Italia che possa resistere alle influenze della Società meridionale di elettricità?

Quanto alle disposizioni di cui al disegno di legge in esame, per cui si dovrebbe autorizzare l'abbattimento delle piante di olivo in caso di esecuzione di opere di pubblica utilità, ritengo che tale disposizione sia superflua, in quanto già esiste la norma di carattere generale per la quale un terreno può essere espropriato per esigenze di pubblica utilità. Ciò considerato, dichiaro di aderire alla proposta, fat-

ta dai senatori Carelli e Menghi, di non passare all'esame dell'articolo unico del presente disegno di legge.

TARTUFOLI. Credo che senza troppo drammatizzare o per lo meno senza troppo discutere sia possibile trovare una soluzione del problema in esame. In primo luogo mi sembra che tutti concordino sul fatto che l'intervento del Prefetto debba essere inteso nel senso di rendere esecutiva una disposizione già riconosciuta come necessaria, legittima, dagli organi tecnici, cioè, dall'Ispettorato e dal Comitato provinciale dell'agricoltura. È per questo che dichiaro di aderire all'emendamento proposto dal senatore Conti.

V'è, poi, l'altra questione relativa alla possibilità di abbattimento di alberi di olivo per ragioni di pubblica utilità. A tale proposito, mi sembra che, quando sussistano ragioni di pubblica utilità, tali ragioni siano più che sufficienti a derogare al divieto di abbattimento di alberi di olivo e quindi a garantire che l'abbattimento di alberi di olivo avvenga per motivi ben fondati e accertati di utilità generale e soltanto per essi.

RISTORI. Dichiaro di essere favorevole alla proposta, fatta dai senatori Carelli e Menghi, di non procedere all'esame dell'articolo unico del presente disegno di legge anche perchè, per alcune particolari situazioni venutesi a creare nel mercato dell'olio, i proprietari, a volte, sono stati indotti ad abbattere gli alberi di olivo. Ora, noi sappiamo che perchè una nuova pianta di olivo possa essere produttiva, occorrono diecine d'anni. Bisogna, quindi, non largheggiare troppo nell'accordare ai Prefetti la facoltà di autorizzare l'abbattimento degli alberi di olivo. Difatti, quando ci fosse la volontà dei grossi proprietari in tal senso, sarebbe sempre facile ai Prefetti di avere l'assenso degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il legislatore deve tener conto di queste facili, possibili compiacenze, affinchè possa essere pienamente garantito il patrimonio nazionale olivicolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, fatta dai senatori Carelli e Menghi, di non passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge in discussione.

Chi approva la proposta anzidetta, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

L'esame dell'articolo unico del disegno di legge e rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 12.